

Statuto "LA TANA DEL BIANCONIGLIO" - ODV

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. Il giorno ~~12~~ 04/2024 viene costituita l'Associazione "La Tana del Bianconiglio - ODV", organizzata in forma organizzazione di volontariato più avanti chiamata in forma abbreviata "Associazione", con sede nel Comune di Castiglione D'Orcia (SI).

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ETS" una volta completatasi l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("Runts") in conformità a quanto disposto dall'art. 32 e seguenti del Dlgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore".

Potranno essere costituite in futuro sedi secondarie, e sezioni, su decisione della sede centrale, in ogni parte dell'Italia e dell'estero.

Principi. Finalità e attività

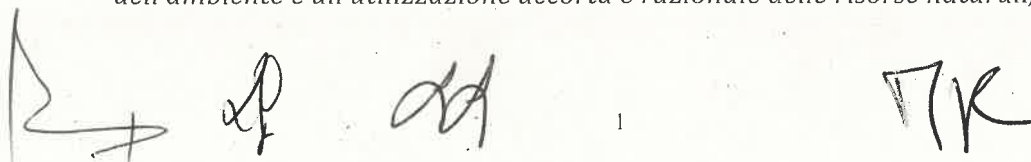
Art. 2. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale (art. 5, del Dlgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore"), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3. L'Associazione è apolitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'"Associazione"), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo, a titolo di volontariato.

L'Associazione si prefigge come scopo la divulgazione e la messa in pratica dei principi della non violenza, dell'antispecismo, della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali e della diffusione del veganismo, il salvataggio e la riabilitazione di animali di ogni specie destinati all'abbattimento e il loro reinserimento in un ambiente il più possibile simile al loro habitat naturale e garantire loro una vita dignitosa e priva di sofferenze di ogni genere.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione*

 Four handwritten signatures or initials are present at the bottom of the page. From left to right: a stylized 'R' with an arrow, 'AP', 'ad', and 'TR'.

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo**, ai sensi della Legge n. 281/1991, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Dlgs. n. 199/2021 - (art. 5, comma 1, lett. e), "Codice del Terzo Settore");

- - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lett. i), "Codice del Terzo Settore");

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate, l' "Associazione", a titolo esemplificativo, potrà accogliere, recuperare e ospitare animali di qualunque specie in strutture proprie o di terzi, in via definitiva o transitoria, cercando di garantire le esigenze specifiche di ognuno.

Inoltre l'Associazione potrà istituire eventi culturali e conviviali, banchetti informativi, produrre materiale informativo e svolgere tutte quelle attività atte a perseguire i fini sociali. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l' "Associazione" potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Volontari

Art. 4. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall' "Associazione" soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo compatibilmente con quanto disposto agli



artt. 17 e 18 del Dlgs. n. 117/2017 – “Codice del Terzo Settore”.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Lavoro

Art. 5. L'Associazione può avvalersi di lavori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 6. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni e da attività di interesse generale, oltre che da entrate relative alle attività oltre che da entrate relative alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi e 5 per mille compatibilmente con gli artt. 6 e 7 del Dlgs. n. 117/2017 – “Codice del Terzo Settore”.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- Beni mobili ed immobili;
- Donazioni, lasciti o successioni.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio di esercizio

Art. 7. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre



all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il bilancio d'esercizio deve essere depositato nella sede dell'organizzazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possono prenderne visione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio sarà depositato presso il Runts, una volta completata l'iscrizione allo stesso, entro il 30 giugno di ogni anno.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Soci. Diritti e doveri

Art. 8. Il numero di soci è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell'Associazione.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione, il quale la porterà al voto al primo consiglio direttivo che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posta a base del rifiuto di richiesta di adesione dall'Associazione.

La qualità di socio si acquista, dopo la comunicazione dell'accettazione, versando la quota associativa annuale.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

I soci hanno il diritto di frequentare le strutture dell'Associazione, partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti come membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



Ogni socio ha il diritto di prendere visione della situazione di cassa, documenti e registrazioni contabili tenute dal Presidente ogni volta che lo desidera.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra eventuale somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per n. 1 (una) annualità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento, se previsto, della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, regolamenti o deliberazioni, per danni morali e materiali arrecati all'Associazione, per comportamenti non affini alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente entro 30 giorni sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Organi sociali e Cariche Elettive

Art. 10. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;



e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria. Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da affiggere presso le strutture dell'Associazione almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente pro tempore. Il Presidente dell'Associazione o dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede, eventualmente, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i tre/quarti dei soci con il diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con il diritto di voto, delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti ed aventi diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi il diritto al voto; la seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascuno socio.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

È possibile l'intervento all'Assemblea ordinaria e/o straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal









Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 11. Il Consiglio Direttivo è scelto tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati in conformità all'art. 34 del Dlgs. n. 117/2017 - "*Codice del Terzo Settore*".

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea.

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea e si riunisce di norma una volta al mese, ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Runt, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runt.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in termini di carica.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di



convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico, a titolo esemplificativo:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta





all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 12. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 13. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.



Il Segretario

Art. 14. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 15. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30, del Dlgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore", l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Cc. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Cc. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Dlgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore", la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 16. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31, Dlgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore", l'Associazione deve

nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Libri sociali

Art. 17. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 18. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Informativa sociale

Art. 19. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila Euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14, Dlgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore") gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 20. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le



maggioranze previste dal presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del "*Codice del Terzo settore*".

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Dlgs. n. 82/2005.

Norma finale

Art. 21. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica, il "*Codice del Terzo Settore*" e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.


Lione Giovanni

Gedone Lombardi



3 145 21/05/2024

0,00
0,00
0,00

TZS24L0001450000F
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

ESENTE

TOT. SOGG. 1 TOT. NEG. 1

TZS